

REGOLAMENTO (CEE) N. 2814/88 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1988

che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2763/88 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione per i limoni freschi originari della Turchia ed ha sospeso il dazio doganale preferenziale all'importazione di tali prodotti;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Turchia constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾ e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al

prezzo di riferimento; che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3671/71 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84⁽⁷⁾, qualora la Commissione sopprima la tassa compensativa, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale alla sua aliquota preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2763/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 247 del 6. 9. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.